

**D.d.u.o. 12 ottobre 2021 - n. 13585**

**Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/22. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia di Milano, Sezione Quarta, n. 02203/2021 dell'11 ottobre 2021**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA,  
USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E  
POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

Viste le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5169 del 2 agosto 2021 ad oggetto: «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022»;
- il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Considerato che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Tenuto conto:

- del decreto n. 12303 del 17 settembre 2021 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022, riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna» che prevedeva per la stagione venatoria 2021-2022, una riduzione del prelievo di alcune specie di avifauna;
- della d.g.r. n. XI/4169 del 30 dicembre 2020 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia», che recepisce i contenuti del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)», sancito in data 15 febbraio 2018 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, registrato al rep. n. 35/CSR;

Preso atto che l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ha promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1601 del 20 settembre 2021, contro Regione Lombardia per l'annullamento, previa emanazione di decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte e successiva sospensione cautelare collegiale del decreto d.u.o. n.12303 del 17 Settembre 2021 nonché della d.g.r. Lombardia n. XI/5169 del 2 agosto 2021»;

Considerato che, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione Quarta, con decreto cautelare n. 969/2021 REG. PROV. CAU. pubblicato il 21 settembre 2021 nel ricorso numero di registro generale 1601 del 2021, ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati dalla LAC (d.d.u.o. n.12303/2021 e d.g.r. n.5169/2021) fino al 7 ottobre 2021, data prevista per la trattazione in Camera di consiglio, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA - ad eccezione di Moriglione e di Combattente;

Preso atto del decreto n. 12623 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022. Riduzione, ai sensi

dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna. Adeguamento al parere Ispra» la cui validità era limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia di Milano Sezione Quarta ha pronunciato la sentenza di cui al N. 02203/2021 REG.PROV.COLL. N.01601/2021 REG.RIC pubblicata in data 11 ottobre 2021 ritenendo che «il gravame in epigrafe deve accogliersi in parte, nei limiti di quanto sopra indicato al punto 3.4.2 mentre deve rigettarsi per la restante parte». Nello specifico il TAR nel punto 3.4.2 della sentenza ha stabilito che:

- «- per la Tortora selvatica Ispra ha sottolineato il cattivo stato di conservazione, con necessità pertanto della sospensione del prelievo, parimenti la sospensione del prelievo dovrebbe estendersi anche alla Moretta, il cui stato di conservazione non è favorevole e che può essere confusa durante la caccia con la Moretta tabaccata»;
- per l'Allodola Ispra reputa necessario adottare le misure previste dal piano di gestione nazionale ed iniziare l'apertura in data 1° ottobre»;
- per il Tordo bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello il parere pone in luce come gli ordinari periodi di caccia di cui all'art. 18 comma 1 della legge n. 157/1992 (peraltro modificabili ai sensi del successivo comma 2) non sono compatibili con il documento denominato «Key Concepts» (documento adottato dalla Commissione della UE di definizione dei periodi di riproduzione e di inizio della migrazione per ogni specie cacciabile, cfr. pag. 3 del parere Ispra), per cui si propone la chiusura del periodo venatorio al 20 gennaio»;
- quanto alla Pavoncella, si confermano sia il cattivo stato di conservazione sia la necessità della sospensione del prelievo, anche per evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, su tale specie preme ricordare che anche per la passata stagione venatoria 2020/2021 la scrivente Sezione aveva disposto la sospensione del prelievo con propria ordinanza cautelare n. 1331/2020»;
- anche la Quaglia risulta in cattivo stato di conservazione ed appare in declino a livello europeo, sicché Ispra chiede la chiusura della caccia al 31 ottobre»;
- quanto alla Coturnice - rientrando fra i Galliformi alpini - Ispra invita la Regione ad adottare le misure previste dai piani di gestione nazionale secondo lo schema approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.»;

Tenuto conto:

- che le misure previste dal piano di gestione nazionale della Coturnice sono state integrate nelle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, sulle quali è stata espressa Valutazione di Incidenza positiva con decreto n.14829 del 30 novembre 2020, della Direzione Generale Ambiente e Clima anche a seguito del parere favorevole ISPRA sulle suddette linee guida del 30 settembre 2020 (Prot. ISPRA n. 44106);
- che con delibera di giunta regionale n. 4169 30 dicembre 2020 sono state approvate le Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- che ISPRA ha espresso con nota prot. 50230 del 24 settembre 2021, parere positivo sulla perimetrazione dei distretti e sui piani di prelievo della specie, trasmessi da Regione Lombardia con nota protocollo M1.2021.0176131 del 17 settembre 2021, comunicando quanto segue: «In primo luogo, si evidenzia che la nuova perimetrazione dei distretti di gestione recepisce le indicazioni fornite da questo Istituto risultando più coerente con l'idoneità ambientale per la Coturnice (considerando il modello regionale integrato da quelli di alcuni CA) e con la distribuzione della specie.

*I piani di prelievo, così come modificati da codesta Amministrazione rispetto a quanto proposto dai CA, risultano coerenti con il principio del prelievo sostenibile, con il piano di gestione nazionale della Coturnice e con le indicazioni fornite da questo Istituto»;*

Considerati i tre obiettivi contenuti nel «Piano di Gestione nazionale dell'allodola *Alauda arvensis*» e conseguenti azioni per:

- il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi;
- la sostenibilità del prelievo venatorio;

## Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 18 ottobre 2021

- l'approfondimento delle conoscenze disponibili per il territorio nazionale, quale fattore chiave per la piena comprensione della biologia della specie;

Dato atto che, per il conseguimento dei tre obiettivi sopra esposti, Regione Lombardia ha attivato i seguenti interventi:

- per il miglioramento dell'habitat della specie negli agroecosistemi, ha incentivato l'agricoltura biologica nella Misura 11 del PSR, mettendo sotto impegno superfici al 2020 pari a 31.216,22 ettari con un totale di contributi erogati dal 2015 al 2020 di 54.734.067,61 €. È stata incentivata l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa, che prevede il mantenimento di residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate, attraverso l'operazione 10.1.04 «agricoltura conservativa» del PSR 2014-2020, con la quale al 2020 sono stati messi sotto impegno 72.477,53 ettari e sono stati erogati complessivamente, dal 2016 al 2020, 69.536.719,36 €;
- per una maggiore sostenibilità del prelievo venatorio, ha ridotto il carnere giornaliero e stagionale per cacciatore previsto dalla l.r. 17/2004 (30 capi massimi giornalieri e carnere stagionale illimitato), a un carnere giornaliero e stagionale per cacciatore di 10 e 50 capi;
- per l'approfondimento delle conoscenze disponibili per il territorio nazionale, ha finanziato il progetto *Farmland Bird Index* dal 2001 al 2013 e realizzato dal 1992 il monitoraggio dell'avifauna nidificante su scala regionale;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza della sopra citata sentenza del TAR Lombardia n. 2203/2021, di assumere nuove determinazioni in ordine alla riduzione, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della l.r. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna per la stagione venatoria 2021/2022, di seguito elencate:

- Tortora selvatica, Pavoncella e Moretta, sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola, prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola *Alauda arvensis*», ovvero:
  - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
  - carnere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
  - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carnere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Quaglia, chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre 2021, nonché un carnere massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali, come disposto nel decreto n. 12303 del 17 settembre 2021;
- Tordo sassello e Cesena, chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2022;
- Coturnice: prelievo in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)»;

Ritenuto altresì di confermare le disposizioni di cui al decreto n. 12303 del 17 settembre 2021, di seguito indicate:

- Moriglione e Combattente, sospensione del prelievo venatorio;
- Merlo, mantenimento del carnere previsto dall'art. 2 della l.r. 17/2004;
- Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccia: chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2022;

Atteso che in Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 17/2004, la data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre, anziché al 31 gennaio, data prevista dalla legge 157/92, art. 18, comma 1, lett. b);

Atteso altresì che, per quanto riguarda il prelievo venatorio della Coturnice, in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)» è stato approvato il decreto n. 12804 del 28 settembre 2021 «Definizione dei distretti di gestione della Coturnice»;

Richiamato il decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29 luglio 2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, la valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Ritenuto di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo, essendo in corso la stagione venatoria 2021/22;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

## DECRETA

1. di prevedere, in ottemperanza alla sentenza n. 02203/2021 dell'11 ottobre 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia di Milano, Sezione Quarta, sul ricorso n. 01601/2021 REG.RIC, per la stagione venatoria 2021-2022 e per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, le seguenti disposizioni:

- Tortora selvatica, Moretta e Pavoncella: sospensione del prelievo venatorio;
- Allodola: prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal «Piano di gestione nazionale dell'Allodola *Alauda arvensis*» ovvero:
  - prelievo venatorio dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
  - carnere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
  - gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria concorrono al carnere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Quaglia: chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre 2021 (ed un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali);
- Cesena e Tordo sassello: chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2022;
- Coturnice: prelievo in attuazione del «Piano di gestione nazionale della Coturnice (*Alectoris graeca*)»

2. di confermare quanto contenuto nel decreto n. 12303 del 17 settembre 2021, ovvero:

- Moriglione e Combattente: sospensione del prelievo venatorio;
- Merlo, mantenimento del carnere previsto dall'art. 2 della l.r. 17/2004;
- Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccia: chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2022;

3. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;

4. che le prescrizioni di cui al decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29 luglio 2021 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it);

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Franco Ciaretti